

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e caratteri istituzionali

1. Ai sensi dell'articolo 113 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni è costituita una società per Azioni a totale capitale pubblico avente la denominazione "M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a."
2. La Società opera secondo il modulo c.d. "in house providing", di cui all'art. 113 comma 5, lett. c) del T.U.E.L.
3. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo – gestionale riferibile alla normativa speciale di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare Enti pubblici territoriali che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale.
4. Nella Società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione anche eterogenea, ripiano o aumento di capitale.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e dell'art. 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L. e dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società con le modalità definite dal presente Statuto e dal contratto di servizio.
6. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo il Consiglio d'Amministrazione della Società redige appositi report sui principali indicatori di attività da trasmettere ai soci ed ai rappresentanti dei comuni soci è consentito l'accesso agli atti e l'effettuazione di ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 2

Sede

- 1 La Società ha sede in Comune di Ancona.
2. Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite sedi secondarie , filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata sino al 31.12.2053.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:
 - la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel Comune di Ancona ed altrove, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;
 - l'organizzazione e la gestione di parcheggi e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture sopraindicate;
 - la progettazione, l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici e privati, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di organizzazione di parcheggi, e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi e quant'altro attinente la mobilità;
 - la realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale);
 - la rimozione ed il blocco dei veicoli disposti dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche;
 - la gestione degli "ausiliari del traffico";
 - la gestione di una metropolitana di superficie;
 - la gestione scuolabus e assistenza sugli stessi;
 - la gestione, del servizio di verifica e controllo degli impianti termici e la realizzazione di servizi tra cui quelli in materia di sicurezza, in ottemperanza alle previsioni di legge in materia, nei confronti di enti, siano essi soci o semplicemente affidanti, nei modi previsti dalla normativa di settore nei settori energetici, delle risorse idriche, ambientali e dello sviluppo sostenibile.In particolare per il perseguimento dell'oggetto sociale la società può:
 - affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione;
 - compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

2. La società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento dei fini sociali.

3. La società è tenuta a realizzare le attività ed i servizi di cui al presente articolo a favore dell'Ente locale socio o degli Enti locali soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato e a consentire la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 214.276,00 duecentoquattordicimiladuecentosettantasei virgola zero zero), diviso in 214.276 (duecentoquattordicimiladuecentosettantasei) azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti.

2. La società è a totale capitale pubblico locale ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La quota di partecipazione del Comune di Ancona dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale.

3. I soci enti pubblici possono essere iscritti nel Libro Soci solo se affidano o concedono alla società l'esercizio di almeno uno dei servizi pubblici che rientrano nell'oggetto sociale.

4. Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla società dei servizi detti, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri Soci secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 8 del presente Statuto.

5. Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte del conferimento di beni o di crediti da parte dei soci.

Articolo 6

Azioni

1. Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro eventuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione nel Libro Soci della società.

2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

4. In sede di aumento del capitale sociale, in ogni caso esclusivamente riservata all'Ente o agli Enti pubblici, i Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

5. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile è fissato in sessanta giorni.

6. In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, compatibilmente con la natura e le finalità della Società

7. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente articolo 1, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni o i diritti sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvedono ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. In caso di cessione di azioni a terzi o cessioni di diritti sulle emittende azioni, la cessione è subordinata al gradimento espresso dall'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del nominativo del cessionario.

6. L'organo amministrativo acquisito il parere favorevole di cui sopra, si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il cessionario deve essere ente pubblico territoriale a norma del T.U.E.L. ricompreso nella Provincia di Ancona;

- il cessionario deve subordinare l'acquisto all'affidamento alla Società di servizi pubblici locali;
- il cessionario deve garantire la propria solidità patrimoniale;
- qualunque altra valutazione consequenziale, strumentale e funzionale alle precedenti, l'organo reputi necessaria per veder soddisfatto il requisito di cui all'articolo 1.3 del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 e seguenti del Codice Civile, fatta eccezione per la determinazione del valore della partecipazione per la quale si utilizzerà un apposito bilancio da redigersi alla data di effetto del recesso con i criteri di cui all'art. 2423 del C.C. e seguenti.

Articolo 9

Organi della società

Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Organo amministrativo;
- c) Il Presidente della Società;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il revisore legale dei conti.

Articolo 10

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro relativo e che abbiano anche depositato i certificati azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c.

Articolo 12

Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per le incombenze di cui all'art. 2364 c.c., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della stessa lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
3. L'Organo Amministrativo dovrà comunque convocare l'assemblea dei soci in forma ordinaria:
 - a) entro il 15 dicembre di ogni anno al fine di illustrare ai soci la attività programmatica e gli obiettivi della Società, nonché ogni altra notizia utile in merito alla gestione dei servizi affidati direttamente alla società stessa da parte dei soci nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti; laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie Assembleari;
 - b) entro il 15 dicembre di ogni anno al fine di relazionare sulla attività svolta, sulle iniziative intraprese di qualsiasi genere e natura nonché su ogni altra notizia di rilievo antecedente la chiusura dell'esercizio sociale nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti.
4. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2364, co. 1 sub. 5 del Codice Civile per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare di competenza del Consiglio di Amministrazione, inerente le seguenti decisioni:
 - a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, strumentali al raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione temporale delle operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti strategici;
 - b) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381, 3° co. del Codice Civile;
 - c) analisi annuale dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile;
 - d) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziaria attese, da effettuarsi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
 - e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 2% del capitale sociale o del fondo di dotazione; di tali partecipazioni gli amministratori daranno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio;

- f) decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali e immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;
 - g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'Ente o gli Enti pubblici Soci affidanti;
 - h) stipulazione di patti parasociali in società partecipate di cui agli artt. 2341 bis e ter del Codice Civile.
5. L'assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13

Modalità di convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con gli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
2. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso spedito ai Soci con qualsiasi sistema di comunicazione, (raccomandata a/r, fax, telegramma, posta elettronica), purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
3. In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti in carica del collegio sindacale.
4. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Il luogo di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Intervento in Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea secondo il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 15

Esercizio del diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge.

Articolo 17

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del Presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 18

Amministratori

1. La società è amministrata da un amministratore unico. Nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dalla legge, l'assemblea può nominare un consiglio di amministrazione composto da tre membri. I poteri e l'attività relativi al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato regolamentati dal presente statuto, si applicano solo in caso di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per la nomina dell'organo amministrativo, si richiamano espressamente tutti i vincoli e le incompatibilità previsti dalla normativa vigente in tema di amministratori di società a controllo pubblico. L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In conformità a quanto previsto dal d.p.r. 251/2012, la nomina dovrà essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, essi sono sostituiti nel rispetto della proporzione sopra espressa.
2. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata al Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 2449 c.c.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, essi saranno sostituiti dai Soci cui compete la loro nomina, fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo
4. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio s'intende decaduto; il collegio sindacale procederà immediatamente a convocare l'assemblea per la loro sostituzione.
5. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Vice Presidente e Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può designare al proprio interno un componente con funzioni vicarie del Presidente, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 20

Amministratore delegato, direttori e procuratori

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un solo amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, mandatari per compiere singoli atti, determinandone gli emolumenti.
2. Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:
 - l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
 - la nomina del vicepresidente;
 - le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie ;
 - la stipula dei contratti e , in genere, l'assunzione di obbligazioni il cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione della bozza di bilancio e , in genere, di ogni proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
 - l'acquisto e la vendita, il conferimento o comunque, il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
 - l'acquisto e la vendita di immobili;
 - la concessione di garanzie a favore di terzi ;
 - la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati tecnici di gestione con compiti consultivi e propositivi in ordine alla gestione dei servizi affidati dai vari soci.
4. Ai componenti non sarà riconosciuto alcun compenso.

Articolo 21

Compensi e rimborsi spese dell'organo amministrativo

1. All'Amministratore unico, e ove presente al Presidente, ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso stabilito dall'Assemblea, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. All'Amministratore delegato, se nominato, compete un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, 3° co., del Codice Civile, sempre nei limiti del disposto Assembleare.
- 3 L'Assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
4. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti dall'Assemblea e comunque nel rispetto dell'art. 84 del TUEL e s.m.i
5. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'organo amministrativo non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 23

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da indicare all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di

quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o concessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi estranei ed il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.

Articolo 24

Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato.

2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 25

Composizione e nomina del collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Il collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

2. In conformità a quanto previsto dal d.p.r. 251/2012, la nomina del collegio sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed un supplente.

3. La nomina di due sindaci effettivi è riservata al Comune di Ancona il quale determina a chi debba spettare la Presidenza, gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea.

4. La sostituzione di un componente effettivo durante il mandato comporta il subentro del supplente appartenente allo stesso genere.

5. La remunerazione spettante ai membri del Collegio sindacale è quella risultante dalla tariffa minima professionale dei dottori commercialisti, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nella misura deliberata dall'Assemblea.

6. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.

Art. 25 bis

1. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 26

Redazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei soci.

2. Nella relazione sulla gestione dovranno essere forniti tutti i dati utili ad una corretta valutazione dei risultati relativi agli affidamenti diretti dei servizi affidati alla società dai soci, anche in relazione a quanto illustrato all'Assemblea dei soci in base al disposto di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 27

Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, vengono attribuiti secondo le deliberazioni dell'assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51%.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della società.

Articolo 28

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Articolo 29

Socio unico

Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al "controllo analogo", quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio, si applicano le previsioni di legge.

FIRMATO: ERMINIO COPPARO - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)